

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 44-26880/2010

Oggetto: "S.I.N. della miniera di amianto di Balangero e Corio (legge n. 426/1998 – D.Lgs. 152/2006, art. 252). Messa in sicurezza di emergenza degli stabilimenti di produzione - Corpi G-H"

Proponente: R.S.A. S.r.l.

Comune: Balangero

Procedura di Verifica ex. art. 10 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 06/04/2010 la Società R.S.A. S.r.l., con sede legale in Balangero (TO), Viale Copperi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 06806680010, con iscrizione alla Camera di Commercio n. 814129, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "S.I.N. della miniera di amianto di Balangero e Corio (legge n. 426/1998 – D.Lgs. 152/2006, art. 252). Messa in sicurezza di emergenza degli stabilimenti di produzione – Corpi G-H" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 bis dell'Allegato B2 "*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*" ex l.r. 40/98 e s.m.i.;
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata l.r. 40/98 e s.m.i.;
- dal punto di vista amministrativo, RSA ha inviato contestualmente all'istanza di verifica di VIA, la domanda di autorizzazione unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di gestione rifiuti, il cui iter è stato sospeso in attesa dell'espletamento della preventiva fase in materia di compatibilità ambientale dell'opera;
- in data 29/04/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico

- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 17/06/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art. 9 L. 24 novembre 2000 n. 340.

Rilevato che:

- Il progetto consiste nella modifica di destinazione d'uso di un capannone industriale, facente parte del complesso dell'Amiantifera di Balangero, storicamente già adibito a magazzino, per la realizzazione di un deposito preliminare (lettera D15 dell'Allegato B del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per lo stoccaggio di materiale contaminato da amianto proveniente dalla Messa in Sicurezza di Emergenza degli stabilimenti di produzione, in attesa della costruzione di un volume confinato nel sito per la realizzazione della Messa in Sicurezza Permanente di tale materiale.
- La procedura relativa al rilascio dell'autorizzazione al deposito preliminare è stata attivata a seguito di espresso parere del Ministero dell'Ambiente, il quale ha precisato che tale attività non è ricompresa fra quelle autorizzate all'interno del procedimento di bonifica ministeriale ed ha demandato l'approvazione dell'intervento alla Provincia di Torino.
- Nel progetto preliminare, approvato con prescrizioni dal Ministero dell'Ambiente in data 06.11.2007, erano stati presi in considerazione sia il deposito definitivo dei rifiuti (da collocarsi sul terrazzo fluvio-glaciale della cosiddetta Pinetina, all'interno dell'Amiantifera stessa) sia la convenienza di un deposito preliminare. Nel progetto è detto che, poiché i tempi di realizzazione del volume confinato definitivo non sono coerenti con le opere di bonifica programmate, si rende necessaria la realizzazione di un deposito preliminare.
- Per quanto riguarda la progettazione definitiva della messa in sicurezza degli stabilimenti di produzione (corpi G e H), la progettazione definitiva è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di R.S.A. in data 11.02.2008, mentre in data 11.12.2009 è stata approvata la variante n.1 al progetto, che consiste nella sostituzione dell'intera copertura della porzione ovest degli stabilimenti. Nel progetto è detto che le opere in variante si sono rese necessarie a causa di eventi atmosferici, che hanno comportato un evidente peggioramento dello stato di conservazione della copertura in eternit, e che, per tale motivo, è stato valutato conveniente procedere alla realizzazione delle seguenti operazioni:
 - rimozione della copertura in eternit esistente (6200 m²), preceduta da un incapsulamento di spessore inferiore rispetto a quanto previsto in precedenza;
 - fornitura in opera di una nuova copertura (6600 m²), con riduzione del carico permanente gravante sulla struttura;
 - sostituzione delle canalette di gronda.
- Il deposito preliminare sarà impiegato per lo stoccaggio di rifiuti derivanti dall'operazione di messa in sicurezza di emergenza degli stabilimenti di produzione, in particolare dei c.d. corpo H,

corpo G-Nord e dei due silos. L'amianto che sarà stoccato è, in parte, attualmente contenuto in galleria e, in parte, derivante dalla sopra detta manutenzione straordinaria. Il materiale si presenta sia in forma compatta che friabile, tutto il materiale sarà imballato ai sensi del D.M. 06/09/1994. Sia i cantieri di intervento che lo stesso sito di deposito sono all'interno del perimetro di area contaminata definito dal D.M. Ambiente del 10.01.2000. In particolare, i rifiuti da collocare nel deposito preliminare derivano dalle operazioni di:

- bonifica dell'amianto in fibra e dei materiali contenenti amianto nel corpo G-Nord (circa 680 m³);
 - bonifica mediante la rimozione della copertura in lastre di fibrocemento del Corpo H;
 - rimozione dell'amianto in fibra depositato presso le gallerie limitrofe alla miniera (circa 300 m³ di amianto di provenienza dell'ex Unione Sovietica (c.d. *amianto russo*), contenuti in 270 big bags);
 - bonifica da amianto dei fabbricati e dei macchinari provenienti dal corpo B, autorizzata nel progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente in data 06.11.2007;
 - bonifica dei n. 2 silos metallici contenenti amianto, presenti nella zona sud dell'area stabilimenti, autorizzata nel progetto preliminare approvato dalla Conferenza di Servizi svoltasi presso il Ministero dell'Ambiente in data 06.11.2007;
 - bonifica da amianto dei rottami ferrosi del corpo A.
- Nel progetto è presentato il piano di gestione del deposito preliminare. Esso prevede che il primo lotto di rifiuti sarà collocato all'interno del deposito preliminare già in fase di esecuzione dei lavori di Messa in Sicurezza di Emergenza degli stabilimenti di produzione Corpi G - H e delle gallerie contenenti l'*amianto russo*. Il restante materiale contenente amianto sarà collocato in tempi successivi al termine dei lavori citati. Sono proposte modalità di monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse all'interno del capannone.
- Per quanto riguarda l'*amianto russo* è prevista la rimozione dei big-bags dalle gallerie, il posizionamento all'esterno delle gallerie su vasche metalliche dotate di grigliato metallico, il lavaggio dei big-bags con idropulitrice a bassa pressione e la raccolta acque nella cisterna di accumulo acqua posizionata nei pressi dell'area di intervento e il convogliamento in piccole cisterne mobili, trasportate successivamente all'impianto di depurazione.
- Per quanto riguarda la gestione delle acque utilizzate durante le lavorazioni, nel progetto è detto che, per evitare la dispersione di fibra, le acque saranno convogliate presso l'impianto di depurazione di proprietà di R.S.A.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti contributi da parte di:

- nota prot. n. 489599/LC6 del 15/06/2010 del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive della Provincia di Torino;
- nota prot. n. 510108/LB3/RM del 22/06/2010 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino;

- nota prot. n. 513212/LC3/MC del 23/06/2010 del Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino;

dal punto di vista **amministrativo**

- L'istanza di verifica ha come oggetto la realizzazione di un deposito preliminare di rifiuti pericolosi (contenenti amianto) all'interno della ex miniera di Balangero e Corio. L'attività si inserisce all'interno di un progetto più ampio, finalizzato alla messa in sicurezza di emergenza del sito, oggetto di bonifica di interesse nazionale e, pertanto, di competenza del Ministero dell'Ambiente. Si precisa che le osservazioni contenute nel presente atto si riferiscono unicamente alla richiesta di attivazione di un deposito preliminare all'interno di un magazzino dell'Amiantifera denominato corpo H: l'istruttoria non contempla, pertanto, le attività di bonifica dei materiali contenenti amianto da cui si origina il rifiuto, che non sono di competenza della Provincia di Torino.
- Nell'ambito dell'istruttoria, anche a seguito di quanto dibattuto nella Conferenza dei servizi, si è provveduto ad esaminare, in relazione al caso in questione, l'applicabilità delle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, con riferimento alla categoria progettuale di cui al punto 5.1 dell'Allegato I al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i. (impianti di deposito preliminare con potenzialità superiore a 10t/g); a seguito degli approfondimenti e delle valutazioni effettuati si ritiene che:
 1. il progetto si inserisce in un quadro complesso di attività preposte alla messa in sicurezza ed alla bonifica di un sito contaminato; la necessità di realizzare il deposito in questione è scaturita da una valutazione effettuata dalla stessa Conferenza dei Servizi per la bonifica, che già costituisce di fatto la sede per effettuare una valutazione integrata dell'opportunità e delle ricadute ambientali del complesso e delle scelte progettuali effettuate.
 2. come disposto dalla normativa in materia di IPPC, l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrebbe considerare molteplici aspetti tra cui le attività tecnicamente connesse all'intervento proposto, nel caso specifico l'intero progetto di bonifica la cui approvazione è di competenza del Ministero, che si è già espresso nel merito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del sito;
 3. il deposito preliminare in oggetto, pertanto, costituisce un elemento circoscritto all'interno di un quadro di attività individuate e definite nell'ambito del procedimento di bonifica. L'operatività del deposito preliminare, intesa come movimentazione giornaliera dei rifiuti, è limitata nel tempo e nei quantitativi conferiti, essendo tali rifiuti costituiti dai materiali residuali derivanti dall'attività di bonifica stessa. Ciò premesso, se dal punto di vista formale la movimentazione dei materiali può superare, in alcune fasi delle attività, il valore soglia previsto dalla normativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, dal punto di vista sostanziale la movimentazione dei rifiuti si concretizza nello spostamento dei materiali in aree diverse dello stesso sito, non determinando flussi di rifiuti verso l'esterno;
 4. vista la tipologia dei rifiuti trattati, il confronto con le Migliori Tecniche Disponibili, tipico dell'istruttoria e del procedimento di AIA, si riduce alla verifica della corrispondenza tra il progetto presentato e le disposizioni previste dalla normativa specifica relativa ai materiali contaminati da amianto, non essendo applicabile la maggior

parte delle BAT previste per gli impianti di stoccaggio;

5. per le motivazioni esposte ai punti precedenti, pertanto, non si applichi al caso in oggetto la norma in materia di autorizzazione integrata ambientale; dovrà pertanto essere acquisita esclusivamente l'autorizzazione prevista all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i parte IV.

dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:

Piano Regolatore Generale del Comune di Balangero

- L'area è destinata a Servizi Pubblici "Art. 41 - Area RA di ristrutturazione e riordino ambientale (ex-miniera amianto).

Vincoli e fasce di rispetto

- L'area è soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923.
- Il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino è competente al rilascio di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico solo e soltanto se viene effettuato un intervento di trasformazione d'uso del suolo che incida sul terreno modificandone in modo permanente o anche solo temporaneamente, l'originaria destinazione, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. d) della l.r. 45/1989 oppure un intervento di modificazione d'uso del suolo, come indicato dall'art. 1 comma 2 lett. c) della citata legge regionale. L'area di trasformazione d'uso del suolo deve inoltre essere maggiore di 5000 m², altrimenti l'autorizzazione non è in capo alla Provincia. Tuttavia, non sembrerebbe che le opere in progetto costituiscano una trasformazione d'uso del suolo, in quanto i fabbricati "Corpo H" e "Corpo G-Nord" esistono già, come peraltro le gallerie. Sicuramente non costituiscono una modificazione d'uso del suolo. Dunque non sembra, ad un primo esame, che merita comunque un approfondimento da parte dei Progettisti, che il progetto debba essere autorizzato ai sensi della l.r. 45/1989.
- Poiché i depositi con superficie superiore a 1000 m² sono soggetti alla richiesta di Certificato di Prevenzione Incendi, per il deposito in esame è in corso l'esame del progetto per il parere di conformità antincendio presso il Comando dei Vigili del Fuoco.

dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- Si è provveduto ad esaminare la documentazione progettuale e a confrontarla con i dati di tipo geologico riportati nella Banca Dati della Provincia di Torino, sul sito internet dell'Arpa Piemonte, nel progetto preliminare della variante al PTC (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di cui alla D.G.P. n. 644-49411/2009 del 29.12.2009. Nel complesso, il progetto non presenta particolari criticità per quanto concerne gli aspetti geologici legati all'ambiente in un intorno significativo.
- La proposta progettuale presenta indubbi vantaggi rispetto alla movimentazione di ingenti quantitativi di rifiuti contenenti amianto verso impianti di smaltimento terzi. Il deposito preliminare presso edifici esistenti nella ex miniera di Balangero e Corio, sito inserito nei siti da bonificare proprio per la contaminazione da amianto, costituisce un'attività temporanea in attesa della realizzazione di un'area per il conferimento definitivo dei rifiuti. In merito è opportuno che l'azienda provveda a fornire un cronoprogramma dettagliato delle operazioni di collocazione dei rifiuti presso il capannone denominato corpo H, delle relative tempistiche di stoccaggio e di successivo allontanamento per il confinamento definitivo.

dal punto di vista **ambientale**:

Gestione Acque

- Benché le attività di bonifica dei materiali contenenti amianto da cui si origina il rifiuto non sono di competenza della Provincia di Torino, è necessario considerare che le modalità di Messa in Sicurezza di Emergenza previste comportano ricadute in merito al regime autorizzativo degli scarichi idrici. A tal proposito si ritiene utile esporre quanto segue:
 - RSA è in possesso di autorizzazione allo scarico di reflui industriali in acque superficiali (Rio Pramollo) rinnovata con provvedimento prot. n. 812-41437 del 30/10/2009. Tale provvedimento riguarda nello specifico lo scarico di reflui domestici trattati in un impianto a fanghi attivi e di reflui industriali provenienti dal lavaggio automezzi, dal lavaggio tute, dalle docce decantazione amianto e dalle acque di prima pioggia delle aree adibite alla movimentazione degli automezzi di competenza della Ditta RSA, trattati in impianto di depurazione chimico fisico per una portata di scarico complessiva di circa 8 mc/g;
 - il progetto in argomento presentato dalla Ditta prevede l'utilizzo di acqua, nell'ambito della Messa in Sicurezza di Emergenza, per il lavaggio delle strutture metalliche dei corpi G e H, il lavaggio pavimenti, lo scarico delle unità di decontaminazione dei materiali (U.D.M) e il lavaggio dei big bags. Le acque di risulta di tali attività verrebbero raccolte in vasche dedicate e trasportate all'impianto di trattamento reflui già presente in sito;
 - stante quanto descritto, le modalità operative di Messa in Sicurezza di Emergenza comportano modifiche quantitative e probabilmente qualitative allo scarico autorizzato ed è quantomeno necessaria una verifica tecnica dell'idoneità dell'impianto di trattamento reflui e del corpo idrico recettore dello scarico stesso. Pertanto, si ritiene necessario che l'azienda presenti sufficienti elementi tecnici per permettere al Servizio Gestione Risorse Idriche di valutare quanto previsto dalla norma al fine della tutela della risorsa idrica, del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dal PTA e procedere ad una integrazione /modifica dell'autorizzazione allo scarico in essere;
 - si precisa, inoltre, che ai fini dell'attivazione di un deposito preliminare all'interno del magazzino dell'amiantifera denominato corpo H, l'azienda dovrà conseguire apposita approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del D.P.G.R. 1/R di competenza di questa Amministrazione;
 - in ultimo si segnala la necessità di individuare e comunicare la fonte di approvvigionamento idrico che l'azienda intende utilizzare.

Ritenuto che:

- Dal punto di vista programmatico le finalità del progetto possono ritenersi condivisibili.
- Dal punto di vista ambientale l'intervento di messa in sicurezza è sicuramente migliorativo della situazione in atto, così come una razionalizzazione del deposito di materiali già presenti in sito di cui verrebbe migliorata la gestione.
- l'area è gravata da una serie di vincoli di carattere territoriale ed urbanistico le cui prescrizioni e norme di attuazione specifiche dovranno essere valutate e tenute in conto nel successivo iter autorizzativo;

- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Il Proponente provveda a fornire un cronoprogramma dettagliato delle operazioni di collocazione dei rifiuti presso il corpo H, delle relative tempistiche di stoccaggio e di successivo allontanamento per il confinamento definitivo.
- Il Proponente fornisca sufficienti elementi tecnici per permettere al Servizio Gestione Risorse Idriche di valutare quanto previsto dalla norma al fine della tutela della risorsa idrica, del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dal PTA e procedere ad una integrazione /modifica dell'autorizzazione allo scarico in essere.
- Ai fini dell'attivazione del un deposito preliminare all'interno del magazzino dell'amiantifera denominato corpo H, R.S.A. dovrà conseguire apposita approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne ai sensi del D.P.G.R. 1/R di competenza della Provincia di Torino.
- Il Proponente individui e comunichi la fonte di approvvigionamento idrico che intende utilizzare.
- Il Proponente approfondisca se il progetto debba essere autorizzato ai sensi della l.r. 45/1989.

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- Concordare con l'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di campionamento e monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.

- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- i contenuti dei contributi dei soggetti coinvolti nell'istruttoria;
- la l.r. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della l.r. 40/98 e s.m.i., il progetto di "*S.I.N. della miniera di amianto di Balangero e Corio (legge n. 426/1998 – D.Lgs. 152/2006, art. 252). Messa in sicurezza di emergenze degli stabilimenti di produzione – Corpi G-H*" presentato dalla R.S.A. S.r.l., con sede legale in Balangero (TO), Viale Copperi n. 15, Codice Fiscale e Partita IVA 06806680010, con iscrizione alla Camera di Commercio n. 814129, dalla fase di valutazione (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i.) subordinatamente alle condizioni espresse in premessa;
2. **di dare atto** che, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'esercizio dell'attività oggetto di verifica il proponente dovrà conseguire apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte IV.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 12/07/2010

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Paola Molina